DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

# Art. 9

## Prolungamento delle ferme

Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali |
| Estremi | Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-della-partecipazione-italiana-ad/art-9-prolungamento-delle-ferme/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it